

N. R.G. 14533/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Ciavattone, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14533/2018 promossa da:

MATTEO; nato in Tunisia il con il patrocinio dell'avv.to MEGNA

RICORRENTE

contro

MINISTERO INTERNO, con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

RESISTENTE

OGGETTO: diniego rinnovo permesso di soggiorno

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ottenuto nel 2011 dalla Questura di Taranto ai sensi del D.P.C.M. del 05.04.2011, a fronte dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale per l'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ha impugnato, con ricorso depositato il 22.2.2018, il provvedimento con cui la Questura di Roma, il 10.1.2018, ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il primo motivo di doglianza, riconducibile alla mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua conosciuta dal richiedente, non merita condivisione, posto che, per giurisprudenza costante, la mancata traduzione del provvedimento di diniego di un permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario dell'atto non inficia la validità dell'atto medesimo nelle ipotesi in cui la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese, risultando, in tale fattispecie, del tutto ininfluenza la relativa violazione formale (cfr. C. di S., III, 16 novembre 2016, n. 4736 e 6 febbraio 2017, n. 525). Peraltro, nella fattispecie, non risulta contestato che il ricorrente ha richiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo nel 2015, ovvero a tre anni dalla scadenza del titolo originariamente posseduto, dunque ben oltre il termine stabilito dalla legge, senza addurre alcuna valida ragione a giustificazione della tardività della sua istanza. Sul punto infatti, l'Avvocatura correttamente osserva "(...) proprio perché si trattava di misure temporanee, nell'attuazione della più complessiva strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa, e dato atto altresì del processo democratico in corso in Tunisia considerando che lo stato di emergenza era scaduto in data 31.12.2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28.02.2013 emetteva decreto con il quale era stata disciplinata la cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini del Nord Africa. Con tale decreto veniva data la possibilità, a coloro che avevano beneficiato della protezione umanitaria temporanea, di presentare domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine oppure chiedere la conversione del titolo posseduto, nel quale veniva



indicando come termine perentorio, per la presentazione quello del 31.03.2013).

Merita invece accoglimento la domanda subordinata volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, da valutarsi secondo la disciplina dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. n.113/2018 (cfr. sentenza Cass. n.4890/2019), come implicitamente ritenuto anche dall'Avvocatura nella memoria difensiva, trattandosi di domanda formulata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Deve infatti ritenersi che il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa il richiedente, accertando la sussistenza dei presupposti per rilasciare un permesso di soggiorno anche per ragioni diverse, ai sensi dell'art. 5, comma 9, Del d.lgs.286/98.

La normativa previgente (applicabile *ratione temporis*) in tema di permessi umanitari non contiene una previsione tassativa dei "seri motivi di carattere umanitario", i quali dovranno essere individuati attraverso una interpretazione sistematica di tutto il complesso di norme che regolamentano la materia, ispirate alla tutela di soggetti fragili e particolarmente vulnerabili e valutando altresì la situazione personale del richiedente ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nel caso in esame, la Questura ha accertato la sussistenza di due pregresse condanne intervenute nel 2013 e nel 2015 per furto tentato e furto in concorso, senza tuttavia svolgere alcuna verifica in concreto in merito alla condizione personale del ricorrente, all'attuale pericolosità, alla sua integrazione sociale ed alla situazione lavorativa, indagine ancor più opportuna trattandosi di un soggetto presente sul territorio italiano da oltre otto anni.

La documentazione prodotta in giudizio comprova che il ricorrente lavora come operaio con regolare contratto dal mese di marzo 2017 (cfr. contratto di lavoro e buste paga dal 2017 ad oggi) e gode di una retribuzione che gli consente di sostenersi e di aiutare la famiglia in patria; dispone altresì di un alloggio nel

come risulta dalla dichiarazione di ospitalità in atti. Ascoltato dal giudice, ha affermato di aver lavorato in precedenza sempre in Sicilia dal 2013 come bracciante agricolo e poi

dove aveva soggiornato tra il 2015 ed il 2016 lavorando come domestico, dichiarazioni corroborate dal rapporto dei Carabinieri di

in atti che confermano la presenza del ricorrente sul territorio da aprile a settembre 2016. Il ricorrente ha raggiunto dunque una discreta integrazione in Italia e gli episodi delittuosi,

per i quali pende istanza di riabilitazione presso il Tribunale di Sorveglianza (cfr. relativa attestazione in atti del 13.12.2018), risalgono ad un'epoca pregressa e non vi sono

elementi da cui desumere una pericolosità sociale attuale. Pertanto, l'inserimento sociale, il conseguimento di una stabilità lavorativa e di un reddito sufficiente in Italia sconsigliano il rimpatrio del richiedente, anche alla luce del lungo lasso temporale trascorso dalla partenza dal

suo paese di origine, circostanza che lascia concretamente presumere che un reinserimento sociale e lavorativo, anche alla luce della sua condizione di semianalfabetismo, sarebbe molto

complesso e lo esporrebbe a condizioni di vita particolarmente precarie. Infatti, la situazione personale del migrante deve essere valutata anche in relazione alla condizione in cui costui si

troverebbe oggi a vivere nello stato di provenienza, qualora fosse rimpatriato.

Al riguardo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 4455/2018, ha evidenziato che merita di essere tutelata la situazione di vulnerabilità personale qualora il soggetto, in conseguenza del

rimpatrio, sarebbe esposto al rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi

diritti fondamentali inviolabili. La condizione di 'vulnerabilità' può avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente

compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards

minimi per un'esistenza dignitosa. Chiarisce la Corte che "*La ratio della protezione umanitaria*



rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.)."

Il ricorso merita dunque di essere accolto.

Le spese di lite possono compensarsi in ragione della sopravvenienza dei motivi posti a fondamento della domanda rispetto all'epoca di presentazione dell'istanza amministrativa, avvenuta il 22.9.2015.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore di _____ nato in Tunisia il _____ ai sensi dell'art. 5, comma 6 , del d.lgs. n.286/98 nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. n.113/2018;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 17/05/2019

IL GIUDICE
dott.ssa Cristiana Ciavattone

